

Contratto per richiesta reperimento lavoratore

Il sig..... nato a Il
residente in vian..... cap....., telefono
n..... e-mail n..... codice fiscale
documento n..... di seguito indicato anche quale "Datore", con la
presente conferisce a Le Fate Turchine S.r.l., società avente per oggetto esclusivo l'attività
di mediazione tra offerta e domanda di lavoro, nonché di ricerca e selezione del personale,
da esercitarsi ai sensi della L.15-3-1997 n.59, del D.Lgs 23-12-1997 n.469, come integrato
e modificato dalla L.23-12-2000 n.388, ed avente sede in Roma, Via Lorenzo Respighi
n.13, l'incarico di reperire sul mercato del lavoro un soggetto disponibile ad essere
assunto in qualità di lavoratore subordinato, con le mansioni di **Ragazza/o alla pari**
"Speciale Estate"

Resta inteso che il rapporto sarà regolato dalle seguenti


CONDIZIONI

1. Verità dati ed assunzione di responsabilità

1.1 Il Datore dichiara che tutti quanti i dati sopra indicati rispondono a verità e dichiara altresì l'effettiva disponibilità della posizione di lavoro sopra indicata, per cui si assume ogni responsabilità, obbligandosi anche a manlevare e tenere indenne Le Fate Turchine S.r.l. da ogni pregiudizio, danno, richiesta risarcitoria che dovesse essere formulata da terzi, sul presupposto e/o a causa della non rispondenza a realtà ovvero della inesattezza dei dati e delle circostanze sopra esposte.

.....
Le Fate Turchine S.r.l.
Cap. sociale i. v. Euro 110.000,00
Via Lorenzo Respighi n. 13
00197 Roma
P.IVA 09411051007

Tel. +39 0680687151
Fax +39 06 8073321
www.lefateturchine.it
info@lefateturchine.it



2. Contenuto della prestazione de Le Fate Turchine S.r.l. ed obblighi del Datore


2.1 Il Datore è consapevole che Le Fate Turchine S.r.l. è una società che svolge l'attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, che raccoglie dal mercato le relative segnalazioni per inserirle nella propria banca dati, che mette in contatto potenziali datori di lavoro con potenziali lavoratori e che non ha quale compito quello di esaminare la serietà delle disponibilità al lavoro pervenute, così come l'affidabilità ovvero i curricula dei potenziali lavoratori; nessuna responsabilità, pertanto, potrà essere ascritta a tale società, né in merito alla provenienza, né in merito al contenuto della richiesta di lavoro, così come nulla potrà essere imputato ad essa in sede di svolgimento del rapporto, essendo sia la fase delle trattative, sia quella della stipula del contratto di lavoro, sia quella della esecuzione dello stesso, anche per ciò che concerne l'adempimento delle prescrizioni di legge, lasciata solo ed esclusivamente alla piena e completa disponibilità di lavoratore e datore di lavoro e cioè delle parti del futuro rapporto di lavoro.

2.2 Il Datore, pertanto, è consapevole che l'attività de Le Fate Turchine S.r.l. si limiterà all'inserimento della sua richiesta nella propria banca dati, alla eventuale segnalazione e/o messa in contatto del Datore stesso con il potenziale prestatore di lavoro ed alla eventuale organizzazione di un incontro e/o un colloquio tra costoro, per cui ogni doglianza, lamentela, eccezione di inadempimento, ecc., potrà essere rivolta solo ed esclusivamente nei confronti del prestatore di lavoro suddetto, non assumendo Le Fate Turchine S.r.l. alcun obbligo nei suoi confronti.

2.3 Le Fate Turchine S.r.l., allorché avrà reperito un soggetto disposto ad accettare la posizione lavorativa richiesta dal Datore, invierà a quest'ultimo una comunicazione, fissando un incontro presso i propri uffici.

2.4 Il Datore ed il prestatore di lavoro potranno sottoscrivere immediatamente un contratto di lavoro ovvero concordare un periodo di prova non superiore a dieci giorni.

2.5 Il Datore, durante il periodo di prova di cui al precedente art.2.4, laddove non fosse soddisfatto e laddove sussistessero motivate ragioni obiettive che non consentano la prosecuzione del rapporto con il prestatore di lavoro, potrà chiedere a Le Fate Turchine S.r.l., senza dover versare alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello di cui al seguente art.4.1, ma solo per una volta, di sostituire tale prestatore con altro soggetto disponibile a rendere la stessa prestazione.



2.6 Nel caso in cui non sussistessero le motivate ragioni obiettive di cui al precedente art.2.5 ovvero laddove anche l'ulteriore prestatore di lavoro segnalato da Le Fate Turchine S.r.l. non fosse ritenuto di soddisfazione del Datore, ovvero laddove il Datore non si presentasse all'incontro previsto ai sensi del precedente art.2.3, il presente accordo dovrà intendersi risolto e quest'ultimo sarà comunque tenuto a versare l'intero corrispettivo per l'opera di intermediazione, previsto nel seguente art.4.1.

2.7 Il Datore, invece, se dopo avere conferito l'incarico a Le Fate Turchine S.r.l., ma prima di ricevere da essa la segnalazione di alcun prestatore di lavoro, ritenesse di non volersi più avvalersi della opera di quest'ultima, ovvero laddove rifiutasse la stipula del contratto di lavoro senza quello che tale società riterrà giustificato motivo, sarà obbligato a versare alla stessa, a titolo di penale convenzionalmente pattuita e di rimborso dei costi sostenuti, la somma prevista a titolo di deposito cauzionale dal seguente art.4.1 a); anche in tale ipotesi, inoltre, il presente accordo dovrà intendersi risolto.


2.8 Il Datore è inoltre consapevole che nulla potrà essere imputato a Le Fate Turchine S.r.l., laddove codesta non sia in grado di reperire neanche un soggetto disponibile al lavoro richiesto, ovvero quello sostituito di cui al precedente art.2.5.; in tali evenienze Le Fate turchine S.r.l. sarà tenuta unicamente a restituire la somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale di cui al seguente art.4.1 a).

3. Diligenza e riservatezza

3.1 Il Datore si impegna a comportarsi con la massima diligenza, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto con Le Fate Turchine S.r.l. e dei terzi che quest'ultima segnalerà, si impegna a comunicare tempestivamente ad essa, per iscritto, gli eventuali mutamenti delle proprie esigenze, sia per ciò che concerne il numero dei prestatori di lavoro, sia per ciò che concerne le mansioni, le qualifiche e gli orari richiesti e si impegna altresì ad osservare gli orari degli eventuali appuntamenti che saranno da codesta fissati.

3.2 Il Datore si obbliga a segnalare a Le Fate Turchine S.r.l., senza indugio, l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di lavoro, sia con soggetti da codesta segnalati, sia con eventuali terzi, al fine di consentire la tempestiva cancellazione del proprio nominativo dalla propria banca dati.

3.3. Il Datore si impegna a non diffondere ed a tenere riservati i dati e le notizie di cui dovesse venire a conoscenza nel corso degli incontri e dei colloqui che saranno eventualmente organizzati.



4. Corrispettivi

4.1 Il Datore, in caso di positiva conclusione di un rapporto di lavoro con un soggetto segnalato da Le Fate Turchine S.r.l., si impegna a versare a quest'ultima, a titolo di provvigione per la attività intermediazione svolta, la somma complessiva di **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**, con le seguenti modalità:

a) quanto ad Euro **50,00 (cinquanta/00)** contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, che sono imputate a titolo di deposito cauzionale e che, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, ovvero alla scadenza del periodo di dieci giorni di prova di cui al precedente art.2.4 e tranne nel caso in cui il rapporto fosse interrotto, saranno imputate quale acconto sul corrispettivo per l'attività di intermediazione;


b) quanto ad **Euro 200,00 (duecento/00)**, quale saldo sul corrispettivo per l'attività di intermediazione, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, ovvero al momento della scadenza del periodo di dieci giorni di prova, laddove il rapporto non fosse interrotto, ovvero al verificarsi delle ipotesi previste dal precedente art.2.6.

5. Consenso alla diffusione della richiesta di lavoro

5.1 Il Datore, che contestualmente alla firma del presente contratto, sottoscrive separata dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e sensibili, autorizza Le Fate Turchine S.r.l. a diffondere presso i potenziali prestatori di lavoro che la stessa individuerà e con le modalità che dalla medesima saranno ritenute più opportune, tutti i dati indicati nel presente accordo.

6. Durata del rapporto, facoltà di recesso e risoluzione

6.1 Il rapporto tra le parti ha durata indeterminata ed entrambe le parti avranno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dallo stesso, inviando apposita raccomandata con ricevuta di ritorno.



6.2 Costituiscono causa di risoluzione del presente accordo gli eventi previsti nei precedenti art.2.6 e 2.7.

7. Controversie

7.1 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma li

Il Datore

.....

ai sensi e per gli effetti dell'art.1469 bis e segg. c.c., 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli del contratto, riconoscendo che gli stessi sono stati tutti oggetto di singola trattativa: 1) Verità dei dati ed assunzione di responsabilità; 2) Contenuto della prestazione de Le Fate Turchine S.r.l. ed obblighi del Datore; 3) Diligenza e riservatezza; 4) Corrispettivi; 5) Consenso alla diffusione della richiesta di lavoro; 6) Durata del rapporto, facoltà di recesso e risoluzione; 7) Controversie

Roma li

Il Datore

.....

Per ricevuta ed accettazione della presente

Roma li

Le Fate Turchine S.r.l.


.....

Copia per l'Agenzia LE FATE TURCHINE S.r.l.

All. 1 – Informativa sulla Privacy

.....
Le Fate Turchine S.r.l.
Cap. sociale i. v. Euro 110.000,00
Via Lorenzo Respighi n. 13
00197 Roma
P.IVA 09411051007

Tel. +39 0680687151
Fax +39 06 8073321
www.lefateturchine.it
info@lefateturchine.it



Contratto per richiesta reperimento lavoratore

Il sig..... nato a Il
residente in vian..... cap....., telefono
n..... e-mail n..... codice fiscale
documento n..... di seguito indicato anche quale "Datore", con la
presente conferisce a Le Fate Turchine S.r.l., società avente per oggetto esclusivo l'attività
di mediazione tra offerta e domanda di lavoro, nonché di ricerca e selezione del personale,
da esercitarsi ai sensi della L.15-3-1997 n.59, del D.Lgs 23-12-1997 n.469, come integrato
e modificato dalla L.23-12-2000 n.388, ed avente sede in Roma, Via Lorenzo Respighi
n.13, l'incarico di reperire sul mercato del lavoro un soggetto disponibile ad essere
assunto in qualità di lavoratore subordinato, con le mansioni di **Ragazza/o alla pari**
"Speciale Estate"

Resta inteso che il rapporto sarà regolato dalle seguenti


CONDIZIONI

1. Verità dati ed assunzione di responsabilità

1.1 Il Datore dichiara che tutti quanti i dati sopra indicati rispondono a verità e dichiara altresì l'effettiva disponibilità della posizione di lavoro sopra indicata, per cui si assume ogni responsabilità, obbligandosi anche a manlevare e tenere indenne Le Fate Turchine S.r.l. da ogni pregiudizio, danno, richiesta risarcitoria che dovesse essere formulata da terzi, sul presupposto e/o a causa della non rispondenza a realtà ovvero della inesattezza dei dati e delle circostanze sopra esposte.

.....
Le Fate Turchine S.r.l.
Cap. sociale i. v. Euro 110.000,00
Via Lorenzo Respighi n. 13
00197 Roma
P.IVA 09411051007

Tel. +39 0680687151
Fax +39 06 8073321
www.lefateturchine.it
info@lefateturchine.it



2. Contenuto della prestazione de Le Fate Turchine S.r.l. ed obblighi del Datore


2.1 Il Datore è consapevole che Le Fate Turchine S.r.l. è una società che svolge l'attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, che raccoglie dal mercato le relative segnalazioni per inserirle nella propria banca dati, che mette in contatto potenziali datori di lavoro con potenziali lavoratori e che non ha quale compito quello di esaminare la serietà delle disponibilità al lavoro pervenutele, così come l'affidabilità ovvero i curricula dei potenziali lavoratori; nessuna responsabilità, pertanto, potrà essere ascritta a tale società, né in merito alla provenienza, né in merito al contenuto della richiesta di lavoro, così come nulla potrà essere imputato ad essa in sede di svolgimento del rapporto, essendo sia la fase delle trattative, sia quella della stipula del contratto di lavoro, sia quella della esecuzione dello stesso, anche per ciò che concerne l'adempimento delle prescrizioni di legge, lasciata solo ed esclusivamente alla piena e completa disponibilità di lavoratore e datore di lavoro e cioè delle parti del futuro rapporto di lavoro.

2.2 Il Datore, pertanto, è consapevole che l'attività de Le Fate Turchine S.r.l. si limiterà all'inserimento della sua richiesta nella propria banca dati, alla eventuale segnalazione e/o messa in contatto del Datore stesso con il potenziale prestatore di lavoro ed alla eventuale organizzazione di un incontro e/o un colloquio tra costoro, per cui ogni doglianza, lamentela, eccezione di inadempimento, ecc., potrà essere rivolta solo ed esclusivamente nei confronti del prestatore di lavoro suddetto, non assumendo Le Fate Turchine S.r.l. alcun obbligo nei suoi confronti.

2.3 Le Fate Turchine S.r.l., allorché avrà reperito un soggetto disposto ad accettare la posizione lavorativa richiesta dal Datore, invierà a quest'ultimo una comunicazione, fissando un incontro presso i propri uffici.

2.4 Il Datore ed il prestatore di lavoro potranno sottoscrivere immediatamente un contratto di lavoro ovvero concordare un periodo di prova non superiore a dieci giorni.

2.5 Il Datore, durante il periodo di prova di cui al precedente art.2.4, laddove non fosse soddisfatto e laddove sussistessero motivate ragioni obiettive che non consentano la prosecuzione del rapporto con il prestatore di lavoro, potrà chiedere a Le Fate Turchine S.r.l., senza dover versare alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello di cui al seguente art.4.1, ma solo per una volta, di sostituire tale prestatore con altro soggetto disponibile a rendere la stessa prestazione.



2.6 Nel caso in cui non sussistessero le motivate ragioni obiettive di cui al precedente art.2.5 ovvero laddove anche l'ulteriore prestatore di lavoro segnalato da Le Fate Turchine S.r.l. non fosse ritenuto di soddisfazione del Datore, ovvero laddove il Datore non si presentasse all'incontro previsto ai sensi del precedente art.2.3, il presente accordo dovrà intendersi risolto e quest'ultimo sarà comunque tenuto a versare l'intero corrispettivo per l'opera di intermediazione, previsto nel seguente art.4.1.


2.7 Il Datore, invece, se dopo avere conferito l'incarico a Le Fate Turchine S.r.l., ma prima di ricevere da essa la segnalazione di alcun prestatore di lavoro, ritenesse di non volersi più avvalersi della opera di quest'ultima, ovvero laddove rifiutasse la stipula del contratto di lavoro senza quello che tale società riterrà giustificato motivo, sarà obbligato a versare alla stessa, a titolo di penale convenzionalmente pattuita e di rimborso dei costi sostenuti, la somma prevista a titolo di deposito cauzionale dal seguente art.4.1 a); anche in tale ipotesi, inoltre, il presente accordo dovrà intendersi risolto.

2.8 Il Datore è inoltre consapevole che nulla potrà essere imputato a Le Fate Turchine S.r.l., laddove codesta non sia in grado di reperire neanche un soggetto disponibile al lavoro richiesto, ovvero quello sostituito di cui al precedente art.2.5.; in tali evenienze Le Fate turchine S.r.l. sarà tenuta unicamente a restituire la somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale di cui al seguente art.4.1 a).

3. Diligenza e riservatezza

3.1 Il Datore si impegna a comportarsi con la massima diligenza, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto con Le Fate Turchine S.r.l. e dei terzi che quest'ultima segnalerà, si impegna a comunicare tempestivamente ad essa, per iscritto, gli eventuali mutamenti delle proprie esigenze, sia per ciò che concerne il numero dei prestatori di lavoro, sia per ciò che concerne le mansioni, le qualifiche e gli orari richiesti e si impegna altresì ad osservare gli orari degli eventuali appuntamenti che saranno da codesta fissati.

3.2 Il Datore si obbliga a segnalare a Le Fate Turchine S.r.l., senza indugio, l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di lavoro, sia con soggetti da codesta segnalati, sia con eventuali terzi, al fine di consentire la tempestiva cancellazione del proprio nominativo dalla propria banca dati.



3.3. Il Datore si impegna a non diffondere ed a tenere riservati i dati e le notizie di cui dovesse venire a conoscenza nel corso degli incontri e dei colloqui che saranno eventualmente organizzati.

4. Corrispettivi

4.1 Il Datore, in caso di positiva conclusione di un rapporto di lavoro con un soggetto segnalato da Le Fate Turchine S.r.l., si impegna a versare a quest'ultima, a titolo di provvigione per la attività intermediazione svolta, la somma complessiva di **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**, con le seguenti modalità:

a) quanto ad **Euro 50,00 (cinquanta/00)** contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, che sono imputate a titolo di deposito cauzionale e che, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, ovvero alla scadenza del periodo di dieci giorni di prova di cui al precedente art.2.4 e tranne nel caso in cui il rapporto fosse interrotto, saranno imputate quale acconto sul corrispettivo per l'attività di intermediazione;

b) quanto ad **Euro 200,00 (duecento/00)**, quale saldo sul corrispettivo per l'attività di intermediazione, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, ovvero al momento della scadenza del periodo di dieci giorni di prova, laddove il rapporto non fosse interrotto, ovvero al verificarsi delle ipotesi previste dal precedente art.2.6.


5. Consenso alla diffusione della richiesta di lavoro

5.1 Il Datore, che contestualmente alla firma del presente contratto, sottoscrive separata dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e sensibili, autorizza Le Fate Turchine S.r.l. a diffondere presso i potenziali prestatori di lavoro che la stessa individuerà e con le modalità che dalla medesima saranno ritenute più opportune, tutti i dati indicati nel presente accordo.

6. Durata del rapporto, facoltà di recesso e risoluzione

.....
Le Fate Turchine S.r.l.
Cap. sociale i. v. Euro 110.000,00
Via Lorenzo Respighi n. 13
00197 Roma
P.IVA 09411051007

Tel. +39 0680687151
Fax +39 06 8073321
www.lefateturchine.it
info@lefateturchine.it



6.1 Il rapporto tra le parti ha durata indeterminata ed entrambe le parti avranno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dallo stesso, inviando apposita raccomandata con ricevuta di ritorno.

6.2 Costituiscono causa di risoluzione del presente accordo gli eventi previsti nei precedenti art.2.6 e 2.7.

7. Controversie

7.1 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma li

Il Datore

ai sensi e per gli effetti dell'art.1469 bis e segg. c.c., 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli del contratto, riconoscendo che gli stessi sono stati tutti oggetto di singola trattativa: 1) Verità dei dati ed assunzione di responsabilità; 2) Contenuto della prestazione de Le Fate Turchine S.r.l. ed obblighi del Datore; 3) Diligenza e riservatezza; 4) Corrispettivi; 5) Consenso alla diffusione della richiesta di lavoro; 6) Durata del rapporto, facoltà di recesso e risoluzione; 7) Controversie

Roma li

Il Datore

.....

Per ricevuta ed accettazione della presente

Roma li

Le Fate Turchine S.r.l.

.....

Copia per il Datore- cliente

All. 1 – Informativa sulla Privacy

.....
Le Fate Turchine S.r.l.
Cap. sociale i. v. Euro 110.000,00
Via Lorenzo Respighi n. 13
00197 Roma
P.IVA 09411051007

Tel. +39 0680687151
Fax +39 06 8073321
www.lefateturchine.it
info@lefateturchine.it